

Codice A1601A

D.D. 30 novembre 2017, n. 502

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/09 art.28 bis. Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per attivita' di eliski all'interno dei siti ZSC IT 1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC) - proponente Unione Montana dei Comuni della Valle Sesia

IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "*Attività di volo in zone di montagna*", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "*normativa vigente*" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I., con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l'individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell'Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

La valutazione dell'intero sistema di piazzole permette inoltre, nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l'incidenza complessiva (*effetto cumulativo*) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l'individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. "*incidenza indiretta*".

Nel merito, in data 30/10/2017 (prot. n. 20157/A.16.01.A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la delibera comunale n. 66 del 30/08/2017 inerente il "*Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore e la carta delle eli-avio superfici presenti sul territorio comunale*" in applicazione ai commi 2,3, e 4 dell'art. 28 bis della l.r.2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*".

Con nota prot. n. 22678/A.16.01.A del 3/10/2016 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto, ad integrazione del Regolamento succitato, la presentazione della Relazione per la Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, così come richiesto anche alla lettera b) comma 2 dell'art. 28 bis succitato.

Rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art. 28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale, con nota prot. 26301 del 6/11/2017 l'Unione Montana in oggetto ha provveduto ad inviare la deliberazione n.76 del 30/10/2017 con la quale, accolte le necessità prospettate dal Comune di Alagna, approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski e nel contempo riconosceva formalmente ed esplicitamente, facendoli propri, i contenuti della documentazione per la V.I. finalizzata all'individuazione delle piazzole per lo svolgimento dell'attività di eliski presentata da parte delle Guide Alpine di Alagna con nota prot.21680 del 20/09/2017.

In merito quindi alle piazzole di decollo, nella succitata Relazione d'Incidenza vengono proposte 4 piazzole:

1. Col D'Olen Vigevano a quota 2880m
2. Bocchetta delle Pisse a quota 2450m
3. Miniera di Kreass a quota 1356m
4. Cascina Farinetti a quota 1104m

La piazzola n.1 risulta essere la principale e si trova all'interno della ZSC IT 1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", mentre le rimanenti, individuate solo con funzione di riserva in caso di maltempo, si trovano la n.2 entro il confine della ZSC e ZPS, la n.3 e n.4 si trovano in area limitrofa. Nel corso del triennio 2014/2017 le piazzole n.2, n.3, n.4 sono state utilizzate raramente per il decollo ai fini dell'eliski anche in ragione del fatto che, in caso di maltempo, in generale l'attività di non viene effettuata. Si ritiene quindi superflua l'individuazione di una ulteriore piazzola come la n.2 molto vicina alla principale, mentre si ritiene accettabile l'utilizzo delle piazzole n.3 e n.4.

In relazione alle piazzole di atterraggio, vengono proposte 7 piazzole denominate:

- A. Colle Ippolito a quota 4295m
- B. Punta Cavallo a quota 3367m
- C. Punta Rizzetti a quota 2958m
- D. Colle del Turlo a quota 2716m
- E. Ghiacciaio Pioda a quota 3677m
- F. Il Giardino – Valle Otro a quota 2660m
- G. Il Fornale – Valle Vogna a quota 2502m

Le piazzole A, B, C, D, E, rientrano all'interno del Parco naturale Alta Valsesia e dell'Alta Valstrona e nella ZSC succitata mentre le piazzole F e G rientrano all'interno della ZPS in oggetto. Nel corso del triennio 2014/2017 di attività e monitoraggio annuale relative all'attività di eliski, sono state raccolte numerose informazioni relative all'utilizzo delle piazzole ed alla distribuzione degli areali dell'avifauna tutelati dai siti Rete Natura 2000 succitati nei pressi dei quali le piazzole insistono e pertanto sono state date via via limitazioni, sia dall'Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia sia da parte del Settore Biodiversità ad Aree Naturali.

In particolare, soprattutto in relazione all'utilizzo ed alla localizzazione delle piazzole C e D interne al Parco naturale Alta Valsesia e dell'Alta Valstrona ed F interno all'area ZPS nel corso dei monitoraggi sono state rilevate criticità per la sovrapposizione dell'attività con gli areali dei galliformi alpini e con le aree frequentate dall'aquila: in ultimo, proprio l'area in cui è localizzata la piazzola F in Valle d'Otro, presenta un elevato afflusso di sciatori provenienti dagli impianti di risalita siti nel Comune di Alagna, al quale si va a sommare l'attività di eliski con le discese in partenza dalla piazzola succitata. Dai censimenti 2013/2016 effettuati dai locali Istituti venatori, è

stata peraltro rilevata una leggera, ma costante flessione, a partire dall'anno 2015, dell'avifauna alpina.

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse si ritiene di non assentire all'identificazione ed all'utilizzo delle piazzole C, D ed F, considerando invece compatibili, con le esigenze di conservazione dei siti Rete Natura 2000 interessati, le altre piazzole proposte dettando per le stesse specifiche limitazioni di utilizzo.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n.26-3013 del 7/3/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120027;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 15 novembre 2017 prot. n. 27158/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 4 gennaio 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, con validità per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad utilizzo eliski di decollo ed atterraggio denominate:

- 1 "Col D'Olen Vigevano"
- 3 "Miniera di Kreass"

4 “Cascina Farinetti “
A “Colle Ippolito”
B “Punta Cavallo”
E “Ghiacciaio Pioda“
G “Il Fornale – Valle Vogna”

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e della D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120027, che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di non assentire ai sensi della procedura della V.I., per le motivazioni espresse in premessa, all’individuazione ed all’utilizzo, in relazione all’attività di eliski della piazzola di decollo n.2 “Bocchetta delle Pisse” e di quelle di atterraggio C “Punta Rizzetti”, D “Colle del Turlo “ ed F “Il Giardino;
3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l’obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 aprile tra le ore 9 e le ore 13 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche in ossequio dei disposti della lettera d), comma 6 dell’art.28 bis;
 - b) su tutto il territorio della Rete Natura 2000, ove ricadano le piazzole assentite, è consentito un massimo complessivo di 10 rotazioni giornaliere;
 - c) per le piazzole di atterraggio A, B, E, G la sospensione dell’utilizzo per l’attività di eliski dovrà avvenire entro le date che verranno comunicate dall’Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia a titolo cautelativo con lo scopo di garantire la massima tutela della fauna selvatica con particolare attenzione alle specie, *Aquila reale*, *Gallo forcello* e *Pernice bianca*;
4. di richiedere all’Unione Montana Alta Valsesia di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell’art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 del presente provvedimento;
5. di rammentare che l’esercizio dell’attività di eliski, così come definito dall’art. 28 bis comma 5 “*il volo in zone di montagna finalizzato all’esercizio dell’attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati*”, è subordinata all’espletamento della procedura di V.I. che sarà svolta sulla scorta della documentazione trasmessa con nota prot. 21680 del 20 settembre 2017 dalle Guide alpine di Alagna e che sarà espressa con provvedimento separato;
6. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell’ambito della convenzione di cui al comma 6, art. 28 bis della l.r. 2/2009, in caso di esito positivo della V.I. di cui al precedente punto 5;
7. di stabilire che, qualora pervenga dall’Unione Montana Alta Valsesia la documentazione utile all’espletamento della procedura di V.I. relativa alle piazzole dedicate ad usi diversi

dall'eliski, questa verrà condotta anche alla luce delle risultanze del provvedimento testè adottato in ossequio al concetto di “*incidenza complessiva*”.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)